

## **Regolamento del Collegio di disciplina**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il Regolamento detta norme sulle procedure per la costituzione del Collegio di disciplina, sul suo funzionamento e sul procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia, secondo le previsioni di cui all'art. 15 *bis* dello Statuto di Ateneo.
2. I procedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono quelli previsti per l'irrogazione delle sanzioni contemplate all'art. 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 ed elencate al successivo art. 4, che seguono, secondo i casi e le circostanze, alle seguenti mancanze:
  - a. grave insubordinazione;
  - b. abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
  - c. abituale irregolarità di condotta;
  - d. atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del docente.

### **Art. 2**

#### **Procedure per la costituzione del Collegio di disciplina**

1. Il Collegio è composto da 2 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno presso l'Università della Tuscia e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Presiede il Collegio un professore ordinario scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani, che esercita tutti i poteri intesi al sollecito e leale svolgimento del giudizio.
2. Il Collegio è nominato con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico tra una rosa di candidati proposti dai Direttori di dipartimento. Ciascun Direttore propone una terna di candidati, di cui 1 professore ordinario, 1 professore associato e 1 ricercatore.

### **Art. 3**

#### **Procedimento disciplinare**

1. Entro trenta giorni dalla conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare più grave della censura, il Rettore trasmette al Collegio di disciplina una relazione contenente una motivata proposta.
2. A seguito della proposta del Rettore, viene notificata al professore o al ricercatore sottoposto ad azione disciplinare una contestazione scritta degli addebiti contenente un termine, non inferiore a 5 giorni, per l'audizione. Il professore o il ricercatore può farsi assistere da un difensore di fiducia. Il Collegio di disciplina si esprime, con parere vincolante, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, udito il Rettore ovvero un suo delegato.
3. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio abbia necessità di acquisire ulteriori atti o documenti istruttori.
4. Il Collegio si pronuncia a seguito di un giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata ai docenti di fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del soggetto sottoposto ad azione disciplinare.
5. Anche nella composizione limitata, così come individuata nel comma precedente, il Collegio è presieduto dal professore ordinario scelto dal Rettore, di cui al comma 1.
6. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, il Collegio decide con la presenza di tutti i suoi componenti.

7. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti ed in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
8. Il parere del Collegio di disciplina tiene conto, nella sua formulazione, sia della rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia del tipo di sanzione da irrogare.
9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere che il Collegio ha provveduto a trasmettere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione disciplinare oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente con la decisione assunta dal Collegio di disciplina.
10. Nel caso in cui, ai sensi del precedente comma, non intervenga una deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio stesso, il procedimento si considera estinto.
11. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi.
12. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.
13. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

#### **Art. 4** **Sanzioni**

1. All'esito del procedimento disciplinare oggetto del presente Regolamento ai docenti di ruolo, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte le seguenti sanzioni:
  - a. sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un anno;
  - b. revocazione;
  - c. destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
  - d. destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
2. La sanzione di cui alla lettera a) comporta oltre alla perdita degli emolumenti, anche l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse oltre alla perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il docente incorso nella sanzione medesima non può essere nominato rettore o direttore di dipartimento o centro per 10 anni solari successivi.

#### **Art.5** **Norme finali**

Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.